

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
SEZIONE QUARTA**

La Corte d'Appello di Napoli, IV sezione civile, così composta

Dott. Marzia Consiglio - Presidente -

Dott. Margherita D'Amore - Consigliere Relatore -

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile n. (omissis)/ 2012 R.R.

**TRA**

**LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SOCIETA' CORRENTISTA**

- appellante -

**E**

**BANCA**

- appellata -

**Nonchè**

**NOTAIO**

- appellato -

Conclusioni delle parti:

Come da atti e verbali di causa

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto ritualmente notificato in data 2-5-2012 alla sola Banca, l'appellante proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 22-3-2011, con la quale veniva rigettata, con condanna alle spese di lite la domanda da esso proposta nei confronti della predetta Banca e del notaio, avente ad oggetto di risarcimento dei danni alla reputazione, al buon nome, alla salute, subiti a causa del protesto, ritenuto illegittimo, di due assegni bancari, elevato dal notaio in date 2-7-99 e 11-6-99; assegni tratti sul conto corrente intestato alla società correntista ed emessi a firma dell'appellante, avendo peraltro esso attore, ben prima del protesto in questione e cioè dal 6-10-1998, cessato di essere amministratore e legale rappresentante della società correntista, peraltro dichiarata fallita nel maggio 1999.

A fondamento del gravame l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado lamentando, quanto alla pronuncia relativa alla posizione della Banca, l'erroneo accoglimento della eccezione di prescrizione del diritto di esso attore, sollevata dalla Banca, e in particolare la erronea individuazione, da

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. quarta, Pres. Consiglio – Rel. D'Amore, 9 giugno 2016, n. 2304*

parte del Tribunale, del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale; quanto alla pronuncia relativa alla posizione del notaio, violazione di legge, falsa applicazione dell'art. 1176 c.c., erronea esclusione della responsabilità di esso notaio per assenza di colpa.

Concludeva quindi l'appellante chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, e previa ammissione se necessario delle prove orali già articolate in primo grado, fosse accertata e dichiarata la responsabilità extra contrattuale della Banca e del notaio, e gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni tutti subiti dall'appellante quantificati in misura di euro 100.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia; con pubblicazione della sentenza, per estratto, su quotidiani a tiratura nazionale, e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva la sola Banca impugnando l'atto d'appello e chiedendone il rigetto con vittoria di spese del presente grado.

Alla udienza di comparizione del 16-10-2012 il procuratore dell'appellante chiedeva termine per rinotificare l'atto d'appello all'appellato, non costituitosi in giudizio; la Corte non concedeva il richiesto termine rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 26-1-2016 nella quale la causa è stata riservata a sentenza, con i termini di legge.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti del notaio, per inesistenza della notificazione dell'atto d'appello, non suscettibile di sanatoria o rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

Ed invero risulta dalla relativa relata di notifica in data 2-5- che nel caso di specie la notificazione dell'atto d'appello al notaio presso il procuratore costituito in primo grado, nominato domiciliatario, Avv.to (omissis) non andava a buon fine e non si perfezionava per intervenuto trasferimento dello stesso difensore, destinatario dell'atto, sicché impugnante, in conformità della ormai prevalente giurisprudenza in materia (vedi Cass 19-6-2009 nr. 14309; Cass S U 18-2-2009 nr. 3818) aveva l'onere - non assolto - di ripetere la notifica nel nuovo domicilio del medesimo difensore ricercandolo presso l'albo professionale trattandosi di un adempimento agevolmente espletabile, e dovendosi escludere che tale onere di verifica arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione; né essendo possibile, in caso contrario, un ordine di rinnovo della notificazione, restando a carico dell'istante il rischio che le modalità di notificazione non consentano di rispettare il termine perentorio fissato per l'impugnazione.

Pertanto solo nel caso in cui la notifica in detti luoghi avesse avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore, il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, avrebbe potuto essere riattivato e concluso mediante istanza al giudice di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione (in tal senso Cass, Sez Unite nr. 3818/2009), ipotesi che nel caso di specie è del tutto da escludere, non essendo neanche stata tentata, dall'appellante, una notifica nel domicilio effettivo del predetto procuratore; con la conseguenza che la notifica dell'atto di gravame ad esso notaio, casi come effettuata, deve ritenersi del tutto inesistente e in quanto tale non può che comportare la inammissibilità dei gravame nei confronti dello stesso proposto.

Quanto all'unico motivo d'appello concernente la posizione dell'appellata Banca, detto motivo è infondato e va rigettato essendo pienamente condivisibile la statuizione di accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla Banca, impugnata dall'appellante sotto il solo profilo della affermata decorrenza del relativo termine prescrizione dalla data di pubblicazione dei protesti (luglio 1999), con conseguente maturazione del termine di prescrizione essendo il primo atto interruttivo incontestabilmente costituito dalle lettere contenenti richiesta risarcitoria inviate da esso notaio ai convenuti in date 1-12-2004 e 3-12-2004.

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. quarta, Pres. Consiglio – Rel. D'Amore, 9 giugno 2016, n. 2304*

Non può invero essere condivisa la doglianza dell'appellante secondo cui il predetto termine dovrebbe invece farsi decorrere dalla pretesa "effettiva conoscenza", da parte di esso danneggiato, del danno causatogli dai convenuti, coincidente, secondo l'assunto di esso notaio con la notifica avvenuta nell'anno 2001 delle ordinanze-ingiunzioni della Prefettura di Bologna con cui gli venivano intimare sanzioni relative a detti protesti.

Sul punto va rilevato che la pretesa dell'appellante non appare innanzitutto conforme al chiaro dettato normativo dell'art 2947 c.c. , il quale prevede che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni "dal giorno in cui il fatto si è verificato"; appare inoltre in stridente contrasto con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia, cui correttamente il Tribunale ha ritenuto di aderire la quale, proprio in caso identico a quello in esame ha affermato che il termine di prescrizione nel caso di risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere "dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile", identificando poi detto momento, per quel che riguarda lo specifico caso, "nella data della avvenuta pubblicazione del bollettino dei protesti cui è fisiologicamente attribuita la funzione di pubblicità-notizia", dovendo pertanto farsi riferimento, agli effetti che interessano, ad una oggettiva conoscibilità e percepibilità e non già alla effettiva "conoscenza " del danno invocata dall'appellante; non apparendo poi seriamente sostenibile che l'avvenuta pubblicazione dei protesti di cui trattasi, per la vasta eco prodotta e per la qualifica di imprenditore commerciale rivestita dall'attore, quantomeno all'epoca dei fatti, non fosse conoscibile con l'uso della ordinaria diligenza.

Pertanto la decisione del Tribunale appare ineccepibile e coerente con il dettato normativo nonché con la consolidata giurisprudenza in materia, non essendo poi pertinenti le pronunce richiamate dall'appellante in atto d'appello, riferentesi ad ipotesi del tutto diverse e riguardanti danni da reato di diffamazione, nel caso di specie non configurabile.

In conclusione, per le assorbenti considerazioni sopra esposte va rigettato anche il gravame proposto nei confronti della Banca, confermandosi l'impugnata sentenza.

Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente.

#### PTM

La Corte d'Appello di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello proposto da notaio avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 22-3-2011 così provvede:

Dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti di notaio e rigetta l'appello proposto nei confronti della Banca, confermando l'impugnata sentenza; condanna l'appellante notaio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della predetta Banca liquidando dette spese in euro 6.550,00 di cui euro 50,00 per spese ed euro 5.500,00 per compensi professionali oltre Iva, c.p.a. e spese generali ex lege.

Così deciso in Napoli il 3-5-2016

Dott. Marzia Consiglio - Presidente -

Dott. Margherita D'Amore - Consigliere Relatore

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*